



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 18/04/2023

OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno diciotto del mese di Aprile, alle ore 10:00, nella Sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **via ordinaria** di **Prima convocazione**, sotto la Presidenza dell'Avv. **Giacomo Marinaro** con l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	BOTTARO AMEDEO	X
2	PALUMBO FILIBERTO	
3	LAURORA TOMMASO	X
4	BRANA' VITO	
5	MARINARO GIACOMO	X
6	CORMIO PATRIZIA	
7	CORNACCHIA IRENE	X
8	AVANTARIO CARLO	X
9	CUNA FEDERICA	X
10	DI TULLO DENISE	X
11	MANNATRIZIO ANSELMO	X
12	RUGGIERO CARLO	X
13	PARENTE LIA	X
14	LOCONTE ANTONIO	X
15	BEFANO ANTONIO	X

16	DI MEO DONATA	X
17	CORMIO SAVINO	
18	CORRADO GIUSEPPE	X
19	BIANCOLILLO CLAUDIO	
20	TOPPUTO VINCENZO	X
21	CIRILLO LUIGI	
22	DI GREGORIO MICHELE	X
23	MASTROTOTARO GIUSEPPE	X
24	ANGIOLILLO ANTONIO	X
25	MOROLLO LUCA	X
26	DI LEO GIOVANNI	X
27	DE TOMA PASQUALE	X
28	CENTRONE MICHELE	X
29	FERRI ANDREA	X
30	COZZOLI EMANUELE	
31	LAURORA ERIKA	X
32	CORRARO FELICE	X
33	SCIALANDRONE MARIANGELA	X

TOTALE PRESENTI: 26 TOTALE ASSENTI: 7

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 42 del 06.04.2023, iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 2023.**

Intervengono i consiglieri Giovanni Di Leo, Tommaso Laurora, Pasquale De Toma e Andrea Ferri.

Risponde ai quesiti posti l'Assessore Luca Lignola. Replica il Consigliere Giovanni Di Leo.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Giovanni Di Leo e Andrea Ferri.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 18 voti favorevoli, 4 astenuti e 4 contrari resi dai 26 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: astenuto.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: assente.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: favorevole.
- Cuna Federica: favorevole.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: favorevole.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: favorevole.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Cormio Savino: assente.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: assente.
- Topputo Vincenzo: favorevole.
- Cirillo Luigi: assente.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.

- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: contrario.
- De Toma Pasquale: contrario.
- Centrone Michele: contrario.
- Ferri Andrea: contrario.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: astenuta.
- Corraro Felice: astenuto.
- Scialandrone Mariangela: astenuta.

Con lo stesso esito, a seguito di separata votazione espressa per alzata di mano, il provvedimento è reso immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma T.U. 267/00.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;

- l'ARERA con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha adottato gli schemi tipo;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021, convertito in legge n. 25 del 2022, dispone che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- la Legge di Bilancio n. 197/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023;
- il Consiglio Comunale del Comune di Trani con deliberazione di nr. 28 del 18.04.2023 ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 4/2022 prevede che in caso di approvazione delle delibere, delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, così come confermato nella deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Trani è presente l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento e che quindi per la determinazione delle tariffe dell'anno 2023 si dovrà considerare il PEF validato per il periodo 2022 - 2025;

RILEVATO che con propria deliberazione nr. 143 del 28.04.2022 il competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti, AGER Puglia, ha validato il PEF 2022-2025 per il Comune di Trani, riconoscendo una tariffa complessiva per l'anno 2023 di €. 10.849.181,00, a cui vanno sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020, per una tariffa finale di €. 10.307.385,00 così ripartita:

COSTI FISSI €. 5.012.632,00

COSTI VARIABILI €. 5.294.753,00

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 34 del 26.05.2022 ha preso atto della determinazione nr. 143 del 28.04.2022 con cui AGER ha approvato la predisposizione del PEF, nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 del Comune di Trani, secondo quanto prescritto dalla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, nonché della relazione allegata al PEF anno 2022, stabilendo una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2023 pari ad €. 10.849.181,00, a cui vanno sottratte le entrate di cui all'art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020, per una tariffa finale di €. 10.307.385,00, ripartita in:

€ 5.012.632,00 quale componente fissa;

€. 5.294.753,00 quale componente variabile

CONSIDERATO in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO altresì:

- che con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di seguito TQRIF, attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, e che l'art. 3.1 dell'Allegato A al TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti*

urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

- che in base a quanto previsto dal suddetto TQRIF, entro il 31 marzo 2022 ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- che in base al posizionamento si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV;
- che con riferimento al posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, con particolare riferimento alla Qualità ambientale delle prestazioni, il Comune di Trani è posizionato sul livello avanzato, e che, in base ai Coefficienti QL (Qualità Prestazioni) e PG Perimetro Gestionale, come si evince al punto 5.1.2 della Relazione di validazione, ci si posiziona sullo Schema I, ossia in corrispondenza del Mantenimento dei livelli di qualità (QL) e di Nessuna variazione nelle attività gestionali (PG);

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano

finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;

- Ai sensi della legge 147/2013 s.m.i., art. 1, comma 652 *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*

RITENUTO di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 71% a carico delle utenze domestiche;
- 29% a carico delle utenze non domestiche;

che, pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione, nonché le tariffe (all. B e C) e relativi coefficienti K (all. A) di cui ai relativi allegati A, B e C, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29.06.2021, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste agli artt. 19-20-21-22-23-24-25 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa e ripartendo l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti e che per l'anno 2023 risultano essere le seguenti:

- **le riduzioni di cui agli artt. 19-20-21-22-23 del Regolamento TARI** vengono poste a carico delle tariffe TARI;
- **le eventuali ulteriori agevolazioni ed esenzioni di cui al Regolamento TARI di cui all'artt. 24-25** saranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, dover approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

CONSIDERATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che per l'anno 2023, così come disposto dal Regolamento comunale TARI art. 30, comma 6, lett. c), sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento TARI:

- 1^a rata entro il 30 giugno 2023
- 2^a rata entro il 31 agosto 2023
- 3^a rata entro il 2 ottobre 2023 (in quanto il 30 settembre 2023 cade di sabato)
- 4^a rata entro il 30 novembre 2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023.

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento) e che la stessa, a decorrere dal 01.01.2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 767, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote, le tariffe ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente dell'area finanziaria, Dott.ssa Loredana Napolitano;
- ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 il parere dell'Organo di Revisione;

con gli esiti delle votazioni proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **di approvare per l'anno 2023**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche (All. B) e non domestiche (All. C) che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di approvare** la tariffa giornaliera nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% e che la stessa, a decorrere dal 1.1.2021, sarà dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;
- 4) **di dare atto** che con le tariffe proposte di cui al **punto 2)** è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) **di modificare** le scadenze di pagamento, previste dal Regolamento comunale all'art. 30, per le rate relative al solo anno 2023:
- 1^a rata entro il 30 giugno 2023
 - 2^a rata entro il 31 agosto 2023
 - 3^a rata entro il 2 ottobre 2023 (in quanto il 30 settembre 2023 cade di sabato)
 - 4^a rata entro il 30 novembre 2023
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023.
- 6) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
- 7) **di dare atto** che le minori entrate conseguenti al riconoscimento delle agevolazioni previste dagli art. 24 e 25 del Regolamento Comunale TARI (*approvate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) quantificate in circa 250 mila euro trovano copertura nel bilancio 2023;
- 9) **di incaricare il competente Ufficio Tributi** all'inoltro degli avvisi bonari di pagamento TARI per l'anno 2023 già al netto sia delle agevolazioni da riconoscersi alle UTENZE DOMESTICHE di cui al vigente regolamento TARI, sia alle UTENZE NON DOMESTICHE di cui al vigente

regolamento TARI, fatti salvi eventuali errori e/o omissioni che potranno essere segnalati all'Ufficio competente, ed eventualmente rettificati in autotutela, su istanza di parte;

- 10) di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Giacomo Marinaro

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.)



COMUNE DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

TARIFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Utenze Domestiche	PARTE FISSA (Tariffa € al mq.)	PARTE VARIABILE (€ annuo)
Utenza domestica (1 componente)	1,46 €	95,62 €
Utenza domestica (2 componenti)	1,69 €	175,31 €
Utenza domestica (3 componenti)	1,80 €	207,18 €
Utenza domestica (4 componenti)	1,85 €	223,12 €
Utenza domestica (5 componenti)	1,87 €	239,06 €
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,87 €	239,06 €



COMUNE DI TRANI
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE METODO NORMALIZZATO

Categorie UtENZE non Domestiche come da Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158
(modificato dall'art. 58-quinques del DL n. 124/2019 conv. con legge n. 157/2019)

Attività		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,36 €	1,46 €
2	Cinematografi e teatri	0,71 €	0,77 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,95 €	1,04 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,60 €	1,74 €
5	Stabilimenti balneari	1,17 €	1,27 €
6	Esposizioni, autosaloni	1,23 €	1,23 €
7	Alberghi con ristorante	2,18 €	3,12 €
8	Alberghi senza ristorante	2,22 €	2,42 €
9	Case di cura e riposo	2,27 €	2,47 €
10	Ospedale	2,85 €	3,08 €
11	Uffici e agenzie	2,42 €	2,61 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,71 €	1,84 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,31 €	2,50 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,02 €	3,28 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,81 €	1,96 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,39 €	3,68 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,11 €	3,36 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,14 €	2,30 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,78 €	3,00 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,03 €	2,13 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,99 €	2,13 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,34 €	7,95 €
	- idem utenze giornaliere		
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,26 €	5,95 €
24	Bar, caffè, pasticceria	6,69 €	5,98 €
	- idem utenze giornaliere		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,27 €	5,71 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,90 €	5,73 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,54 €	7,95 €
28	Ipermercati di generi misti	5,42 €	6,37 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,23 €	7,84 €
30	Discoteche, night-club	1,66 €	1,81 €